

REGOLAMENTO (CEE) N. 3283/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1987****relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione di taluni importi compensativi monetari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3156/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione degli importi compensativi monetari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3156/85 ha definito un quadro per misure che sono destinate ad evitare i traffici artificiali che rischiano di verificarsi in occasione di mutamenti degli importi compensativi monetari ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1890/87 del Consiglio ⁽²⁾, ha fissato nuovi tassi di conversione per il settore dell'olio d'oliva ;

considerando che questi nuovi tassi danno luogo ad un considerevole mutamento degli importi compensativi monetari applicabili, particolarmente in Grecia ;

considerando che, tenuto conto di tale situazione, rischiano di verificarsi, per alcuni prodotti, movimenti speculativi che possono provocare deviazioni di traffico ;

considerando che, per evitare tali deviazioni, è opportuno prevedere che, per tali prodotti, gli importi compensativi monetari applicabili prima della fissazione dei nuovi tassi continuano ad essere applicabili per un periodo di tempo limitato, oltre tale data ; che le date e i prodotti in

questione devono essere determinati prendendo in considerazione le condizioni specifiche della commercializzazione di questi prodotti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3156/85 si applica, a decorrere dal 1° novembre 1987, alle seguenti condizioni :

- a) la data della modifica è il 1° novembre 1987 ;
- b) la data iniziale è il 1° ottobre 1987 ;
- c) i prodotti ed i periodi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3156/85 sono quelli indicati nell'allegato I del presente regolamento ;
- d) l'applicazione dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3156/85 è estesa alla parte A ; i movimenti e i prodotti cui è fatto riferimento sono quelli che figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 27.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 4.